

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 392-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1972

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto fra CEE e Turchia è in vigore, dal 1° dicembre 1964, un accordo di associazione firmato ad Ankara il 12 settembre 1963.

La natura, gli scopi ed i tempi di realizzazione di tale accordo sono richiamati nella relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge.

In vista della conclusione della tappa preparatoria e per consentire il passaggio alla seconda tappa, detta provvisoria, CEE e Turchia hanno definito e firmato il 23 novembre 1970 un Protocollo addizionale ed altri atti oggi sottoposti al nostro esame.

Il ritardo nella ratifica di tali atti da parte dell'Italia e di un altro Paese ha costretto le Parti a stipulare un accordo interinale valido fino al 30 settembre 1972. L'ulteriore ritardo dell'Italia, rimasta ultima e sola a dover soddisfare ancora all'adempimento di ratifica, ha indotto il Consiglio dei ministri della CEE a spostare i termini di scadenza dell'accordo interinale al 31 dicembre prossimo.

Sottolineo questa circostanza spiacevole e purtroppo abbastanza ricorrente in siffatto genere di adempimenti, per richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di rivedere le procedure di ratifica o almeno di accelerarne il corso, onde evitare, come nel caso in esame, che situazioni di difficoltà e di disagio vengano a crearsi, per causa nostra, all'applicazione di accordi che il nostro Paese ha sottoscritto.

Venendo all'esame del Protocollo addizionale e senza addentrarmi nei particolari che la relazione governativa illustra sufficientemente, ritengo di dover mettere in evidenza gli aspetti più rilevanti dell'accordo nel settore industriale, in quello agricolo ed in quello sociale.

Per l'insieme del settore industriale l'entrata in vigore del Protocollo addizionale accorderà alla Turchia i benefici del regime doganale intracomunitario, e cioè l'abolizione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative all'esportazione verso l'area della Comunità, con alcune limitazioni per i prodotti tessili e per quelli petroliferi. Per contro la Turchia dovrà smobilitare pro-

gressivamente i propri diritti doganali e le restrizioni quantitative ed allineare progressivamente la propria tariffa doganale esterna a quella praticata dalla CEE.

Per la smobilitazione dei diritti doganali è previsto, salvo alcune eccezioni, il termine massimo di dodici anni; per le restrizioni quantitative il termine di 22 anni, salvo alcuni possibili arrangiamenti.

Per il settore agricolo va detto che i vantaggi concessi dal Protocollo addizionale, alla Turchia, sono proporzionati all'importanza primaria che l'agricoltura ha nell'economia di quel Paese. Ed anche se tali vantaggi sono stati concepiti — per insistenza soprattutto del nostro Governo — in modo da non turbare l'organizzazione del mercato interno della Comunità e, in particolare, da non mettere in pericolo il livello dei prezzi, è certo, tuttavia, che una qualche incidenza sfavorevole, specie in materia di tabacco, di ortofrutticoli, di grano duro e di olio di oliva, la concorrenza turca avrà necessariamente sulla produzione italiana.

È un'altra aliquota del prezzo che l'Italia deve pagare nel quadro della politica di solidarietà e di integrazione europea ed in quello più ampio della politica di aiuto ai Paesi in via di sviluppo, prezzo che tuttavia può essere alleggerito e maggiormente giustificato, nel caso del presente accordo, ove, in omaggio al principio della reciprocità, la Turchia conceda alla Comunità, — come leggiamo nella relazione del Governo — « nel quadro delle sue importazioni effettuate a titolo commerciale, un regime preferenziale atto ad assicurare un aumento soddisfacente delle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità ».

Per il settore sociale va sottolineato che, con l'entrata in vigore del Protocollo addizionale, i lavoratori turchi, immigrati nella Comunità, saranno parificati ai lavoratori comunitari nelle condizioni di lavoro e di remunerazione.

Altre disposizioni sono previste in materia di sicurezza sociale e di assegni familiari a favore delle famiglie residenti nella Comu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nità e, più in generale, per la realizzazione graduale della libera circolazione di tali lavoratori, nei termini previsti dall'accordo di Ankara, tenendo conto però — in omaggio al principio della priorità della manodopera comunitaria — della situazione del mercato di lavoro all'interno della Comunità, con particolare riguardo alle considerevoli disponibilità di manodopera che ha tuttora l'Italia.

Alla luce di queste considerazioni, e al di

là di talune riserve espresse rispettivamente in sede consultiva e referente, da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, il relatore, nell'auspicare che il presente accordo di associazione possa evolversi, alle dovute condizioni, verso l'obiettivo finale dell'adesione della Turchia alla Comunità, raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

GIRAUDO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alla condizione che il primo comma dell'articolo 4 sia modificato come segue:

« All'onere di lire 4.462.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

F.to COLELLA

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE

18 ottobre 1972

La Giunta esprime, a maggioranza, parere favorevole al disegno di legge di ratifica del Protocollo addizionale ed altri atti relativi all'Accordo di Ankara, già ratificato dagli altri Paesi della Comunità, necessario per iniziare la fase transitoria dell'associazione tra la CEE e la Turchia e porre quindi le basi per la futura adesione di questo Paese al Mercato comune. Vengono messi in evidenza i riflessi dell'accordo nel settore commerciale per la abolizione delle barriere doganali, la possibile concorrenza di alcuni prodot-

ti agricoli turchi ai corrispondenti prodotti italiani e i riflessi positivi che, a causa del trattamento paritario dei lavoratori turchi, si possono avere sulla manodopera italiana, eliminando il fenomeno del lavoro sottocosto. L'accordo si inserisce nelle prospettive della politica di aiuto ai Paesi in via di sviluppo e nelle prospettive della politica mediterranea, alle quali il nostro Paese è sempre stato favorevole. Dichiarano di astenersi i senatori Bermani e Fabbrini, sollevando perplessità a causa della situazione politica interna della Turchia.

F.to COPPOLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia:

a) Protocollo addizionale all'Accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia con allegati;

b) Protocollo finanziario;

c) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, e Atto finale con allegati;

d) Accordo interno relativo al Protocollo finanziario.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli Atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 22 miliardi 312.500.000, ripartita in cinque quote di lire 4.462.500.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 4.

All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi.